

## LEGGI ELETTORALI REGIONALI



REGIONI A STATUTO ORDINARIO



## Regione Calabria

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 recante: **"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"**. pag. 5



## Regione Abruzzo

L.R. 19 marzo 2002, n. 1, integrata e modificata dalla L.R. 13/12/04, n. 42 e dalla L. R. 12/02/05, n. 9 recante: **"Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali"**. pag. 8

L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 autenticamente interpretata dalla L.R. 28 novembre 2005 n. 35 recante: **"Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale"**. pag. 12



## Regione Campania

L.R: 27 marzo 2009 n. 4, recante: **"Legge elettorale"**. pag. 18



## Regione Lazio

L.R. 13 gennaio 2005 n. 2 recante: **"Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale"**. pag. 28



## Regione Marche

L.R. 16 dicembre 2004, n. 27, modificata dalla L.R. 1 febbraio 2005 n. 5 recante: **"Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"**. pag. 34

*nota: l'art. 3, pur dettando prime norme sull'elettorato passivo, ne rinvia ad un ulteriore provvedimento legislativo la disciplina organica.*



## Regione Puglia

L.R. 28 gennaio 2005 n. 2 recante: **"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"**. pag. 53

*nota: l'art. 6 detta norme sulle cause di ineleggibilità rinviando la disciplina organica alla L. 23 aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale".*



## Regione Toscana

L.R. 13 maggio 2004 n. 25, integrata e modificata dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 74

recante: **"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"**. pag. 63

*nota: l'art. 25 rinvia ad apposita legge la definizione dell' ineleggibilità e dell' incompatibilità.*

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70 integrata e modificata dalla L.R. 27/01/2005 n. 16 recante: **"Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale"**. pag. 75

**Regolamento** di attuazione e successive modifiche, della L.R. 17 dicembre 2004 n. 70. pag. 87

## **Legislazione nazionale**

- Legge 17 febbraio 1968 n. 108, e successive modifiche e integrazioni, recante: **" norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale"**. pag. 91
  - Legge 23 aprile 1981 n. 154, abrogata in parte dal D.lg 18 agosto 2000 n. 267, recante: **"norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, (provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale)"**\*. pag. 108
- \* (Le parti della Legge riferite ai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali sono state abrogate dall'art. 274 d.l.g. 18 agosto 2000 n. 267).
- Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante: **"nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"**. pag. 114

## **Calabria**

L.R. 7-2-2005 n. 1

recante:

**"Norme per l'elezione del Presidente  
della Giunta regionale e del Consiglio regionale".**

## Articolo unico

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'*art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, così come modificata dalla *legge 23 febbraio 1995, n. 43* e dall'*art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*.
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.
4. In deroga a quanto previsto dall'*art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano.
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Abruzzo**

L.R. 19-3-2002 n. 1

integrata e modificata dalla L.R. 13/12/04 n. 42 e dalla L.R. 12/02/05 n. 9

recante:

**“Disposizioni sulla durata degli Organi  
e sull'indizione delle elezioni regionali”.**

## **Epigrafe**

**Art. 1** - Recepimento della L. 17 febbraio 1968, n. 108.

**Art. 1 bis** - Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.

**Art. 2** - Determinazione ed assegnazione seggi alle circoscrizioni.

**Art. 3** - Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni.

**Art. 4** - Spese elettorali.

**Art. 5** - Urgenza.

---

### **Art. 1**

*Recepimento della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. È recepita la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, con le successive modificazioni e integrazioni

### **Art. 1-bis**

*Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo il *comma 4 dell'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina" <sup>(1)</sup>.

---

(1) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi così modificato dall'*art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*.

### **Art. 2**

*Determinazione ed assegnazione seggi alle circoscrizioni*

1. Il *comma 3 dell'articolo 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".

### **Art. 3**

*Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni.*

L'*art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108*, è sostituito dal seguente:

1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.

6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila.

7. Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'art. 2 sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione.

#### **Art. 4**

##### *Spese elettorali.*

[1. Al comma 2 dell'articolo 21 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 le parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale"] <sup>(2)</sup>.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

#### **Art. 5**

##### *Urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficio della Regione.

## **Abruzzo**

L.R. 30-12-2004 n. 51

autenticamente interpretata dalla L.R. 28/11/05 n. 35

recante:

**"Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità  
e decadenza dalla carica di consigliere regionale".**

## **Epigrafe**

**Art. 1** - Elettorado attivo e passivo.

**Art. 2** - Cause di ineleggibilità.

**Art. 3** - Cause di incompatibilità.

**Art. 4** - Cause di decadenza.

**Art. 4-bis** - Rimozione cause.

**Art. 5** - Abrogazioni.

**Art. 6** - Entrata in vigore.

---

### **Art. 1**

#### *Elettorado attivo e passivo.*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorado attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

### **Art. 2**

#### *Cause di ineleggibilità.*

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:
  - a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
  - b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
  - c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
  - d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
  - e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  - f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
  - g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;

j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla *L.R. n. 36/1994* e alla *L.R. n. 2/1997* e delle relative società di gestione;

k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;

l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;

m) i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;

n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.

2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.

3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

### **Art. 3**

#### *Cause di incompatibilità.*

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:

a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;

c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;

d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.

3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di Giudice della Corte dei Conti, di componente di altro Consiglio o Giunta regionale, di membro del Parlamento Europeo, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale di altra Regione, nonché di Sindaco e di Assessore di Comuni di altre Regioni; sono altresì incompatibili con le predette cariche gli Assessori comunali nonché i Sindaci dei Comuni fino a cinquemila abitanti.

4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

#### **Art. 4**

##### *Cause di decadenza.*

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.

2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.

4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

#### **Art. 4-bis**

##### *Rimozione cause <sup>(1)</sup>.*

1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

(1) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo, l'art. 1, L.R. 28 novembre 2005, n. 35. **Art. 1** - Interpretazione autentica dell'art. 4-bis della L.R. 30 dicembre 2004, n. 51. 1. L'art. 4-bis della L.R. n. 51/2004 si interpreta nel senso che il termine di venti giorni in esso previsto si riferisce alla scadenza temporale della sola presentazione alla Regione, Enti ed Aziende dipendenti da parte dell'interessato della richiesta per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui al comma 1 dell'art. 2 della stessa legge, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni.

## **Art. 5**

### *Abrogazioni.*

1. La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: "Deroghe all'*art. 4 della L. 23 aprile 1981, n. 154* recante norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale" è abrogata.

## **Art. 6**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## **Campania**

Deliberazione legislativa dell'11 marzo 2009, recante:

### **“Legge elettorale”**

in attesa di promulgazione.

**Art. 1**  
*Principi*

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

**Art. 2**

*Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale*

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

### **Art. 3**

#### *Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste*

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

### **Art. 4**

#### *Scheda elettorale*

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

## **Art. 5**

### *Elezione del Presidente della Giunta regionale*

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

## **Art. 6**

### *Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze*

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

## **Art. 7**

### *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
  - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
  - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
  - a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
  - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi

quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato

di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;
- d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio

regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

### **Art. 8** *Surrogazioni*

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

### **Art. 9** *Supplenza*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

### **Art. 10** *Rappresentanza di genere*

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

### **Art. 11** *Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali*

1. E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

## **Art. 12**

### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

# Lazio

L.R. 13-1-2005 n. 2

recante:

**"Disposizioni in materia di elezione  
del Presidente della Regione e del Consiglio regionale  
e in materia di ineleggibilità e incompatibilità  
dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale".**

## **Epigrafe**

**Art. 1** - Recepimento.

**Art. 2** - Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

**Art. 3** - Numero dei consiglieri regionali.

**Art. 4** - Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

**Art. 5** - Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione.

**Art. 6** - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.

**Art. 7** - Cause di ineleggibilità.

**Art. 8** - Liste e candidature.

**Art. 9** - Spese per la campagna elettorale.

**Art. 10** - Urgenza.

---

### **Art. 1**

#### *Recepimento.*

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la *legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43* (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

### **Art. 2**

#### *Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.*

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della *L. n. 108/1968*; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

### **Art. 3**

#### *Numero dei consiglieri regionali.*

1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella *L. n. 43/1995*.

2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla *legge 3 giugno 1999, n. 157* (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.

### **Art. 4**

#### *Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.*

1. Il *terzo comma dell'articolo 2 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi."

### **Art. 5**

#### *Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione.*

1. Il *secondo comma dell'articolo 3 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi."

2. Il *quarto comma dell'articolo 3 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione."

#### **Art. 6**

##### *Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.*

1. Il primo periodo del numero 3 del *tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)."

2. Il numero 4 del *tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;"

#### **Art. 7**

##### *Cause di ineleggibilità.*

1. Oltre ai casi previsti dall'*articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154* (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Art. 8**

##### *Liste e candidature.*

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9 della L. n. 108/1968*, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

3. Il medesimo esonero, in deroga all'*articolo 1, comma 11, della L. n. 43/1995* si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'*ottavo comma dell'articolo 9 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente.

"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature."

#### **Art. 9**

##### *Spese per la campagna elettorale.*

1. Al comma 1, dell'*articolo 5, della L. n. 43/1995* la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".

2. Al comma 3, dell'*articolo 5, della L. n. 43/1995* la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50".

#### **Art. 10**

##### *Urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

# **Marche**

L.R. 16-12-2004 n. 27

recante:

**Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente  
della Giunta regionale.**

## **Epigrafe**

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

**Art. 1** - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

**Art. 2** - Elettore attivo.

**Art. 3** - Elettore passivo.

**Art. 4** - Composizione del Consiglio regionale.

**Art. 5** - Durata in carica.

**Art. 6** - Circoscrizioni elettorali.

### TITOLO II

#### Procedimento elettorale

**Art. 7** - Indizione delle elezioni.

**Art. 8** - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

**Art. 9** - Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.

**Art. 10** - Presentazione delle liste di candidati.

**Art. 11** - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

**Art. 12** - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

**Art. 13** - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.

**Art. 14** - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

**Art. 15** - Norme speciali per gli elettori.

**Art. 16** - Scheda elettorale e modalità di votazione.

**Art. 17** - Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

**Art. 18** - Clausola di sbarramento.

**Art. 19** - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

**Art. 20** - Surrogazioni.

**Art. 21** - Supplenza.

### TITOLO III

#### Convalida e contenzioso

**Art. 22** - Convalida degli eletti.

**Art. 23** - Ricorsi.

TITOLO IV  
Norme finali e transitorie

**Art. 24** - Spese.

**Art. 25** - Norme finali.

**Art. 26** - Dichiarazione d'urgenza.

**Allegato A**

---

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

*Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2**

*Elettorato attivo.*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223* e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

**Art. 3**

*Elettorato passivo.*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si

applicano le norme sull'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

##### *Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Quarantadue seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).

#### **Art. 5**

##### *Durata in carica.*

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

#### **Art. 6**

##### *Circoscrizioni elettorali.*

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
2. La ripartizione dei quarantadue seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## **TITOLO II**

### **Procedimento elettorale**

#### **Art. 7**

##### *Indizione delle elezioni.*

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;

d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

### **Art. 8**

*Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.*

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 8 della legge n. 108/1968*.

### **Art. 9**

*Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.*

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.

6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

## **Art. 10**

### *Presentazione delle liste di candidati.*

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del *primo comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968* alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, come sostituito dall'*articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130*, e successivamente modificato dall'*articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120*. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo*

1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo.

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

## **Art. 11**

### *Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.*

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'*articolo 8, terzo comma, della legge n. 108/1968*, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

4. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 10, comma 8, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

## **Art. 12**

### *Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

### **Art. 13**

#### *Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.*

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:

a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni e integrazioni;

c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

#### **Art. 14**

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;

c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della *legge n. 108/1968* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

#### **Art. 15**

*Norme speciali per gli elettori.*

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, e dell'*articolo 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*.

## **Art. 16**

### *Scheda elettorale e modalità di votazione.*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

## **Art. 17**

### *Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.*

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

### **Art. 18**

#### *Clausola di sbarramento.*

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

### **Art. 19**

#### *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della *legge n. 108/1968*, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);

b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);

c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;

e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);

f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati venticinque seggi, se tale quota non risulta già raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente; si procede poi, con le stesse modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ammesse;

h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residue percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residue percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

## **Art. 20** *Surrogazioni.*

1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione siano esauriti, il

seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).

#### **Art. 21** *Supplenza.*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

### **TITOLO III**

#### **Convalida e contenzioso**

#### **Art. 22** *Convalida degli eletti.*

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

#### **Art. 23** *Ricorsi.*

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli *articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147* e le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge n. 108/1968*.

## TITOLO IV

### Norme finali e transitorie

#### Art. 24

##### *Spese.*

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla *legge n. 108/1968* e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

#### Art. 25

##### *Norme finali.*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell'anno 2005.
2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge <sup>(2)</sup>.

---

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Norme transitorie e finali. 1. In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) il termine indicato all'articolo 7, comma 2, può essere ridotto da sessanta fino a cinquanta giorni;
  - b) il termine di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), può essere ridotto da quarantacinque fino a trentacinque giorni.
2. Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale.
4. Fino alla data indicata al comma 3, si applicano le disposizioni della legislazione statale vigente e le seguenti:
- a) i seggi del Consiglio regionale sono complessivamente quarantatré;
  - b) le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre tra la seconda domenica antecedente, e la sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino;
  - c) le liste provinciali sono presentate:
    - 1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
    - 2) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti;
  - d) il calcolo del quinto di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995*, è effettuato con arrotondamento per difetto;
  - e) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena d'inammissibilità, candidati di entrambi i generi.».

#### Art. 26

##### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**

### **Descrizione**

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

### Esemplificazione grafica della parte esterna

<b>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE MARCHE</b> ----- (data della votazione) <b>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</b> di ----- (denominazione della Provincia)	
<b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b>	
FIRMA DELLO SCRUTATORE -----	

### Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
 ----- Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 ----- Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 ----- Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 ----- Voto di preferenza	
 ----- Voto di preferenza		 ----- Voto di preferenza	
 ----- Voto di preferenza	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 ----- Voto di preferenza	
 ----- Voto di preferenza		 ----- Voto di preferenza	
 ----- Voto di preferenza		 ----- Voto di preferenza	

# **Puglia**

L.R. 28-1-2005 n. 2

recante:

**“Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.**

**Art. 1** - Recepimento.

**Art. 2** - Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

**Art. 3** - Numero dei Consiglieri regionali.

**Art. 4** - Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

**Art. 5** - Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale.

**Art. 6** - Cause di ineleggibilità.

**Art. 7** - Scheda elettorale.

**Art. 8** - Liste e candidature.

**Art. 9** - Lista regionale.

**Art. 10** - Modifiche alla legge n. 108 del 1968.

**Art. 11** - Modifiche alla legge n. 43 del 1995.

**Art. 12** - Norme di prima attuazione.

---

**Art. 1**  
*Recepimento.*

1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la *legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43* (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

**Art. 2**  
*Elezione diretta del Presidente della Regione.*  
*Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.*

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge n. 53 del 1990*, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.
6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

### **Art. 3**

#### *Numero dei Consiglieri regionali.*

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.
2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle

spese elettorali di cui alla *legge 3 giugno 1999, n. 157* (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma <sup>(3)</sup>.

---

(3) Con *D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021* sono stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma.

#### **Art. 4**

*Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.*

1. Il *terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968* è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei."

#### **Art. 5**

*Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il *secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968* è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi."

2. Il *quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968* è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione."

#### **Art. 6**

*Cause di ineleggibilità.*

1. Oltre ai casi previsti dal *primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154*, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Art. 7**

*Scheda elettorale.*

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il

candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

## **Art. 8**

### *Liste e candidature.*

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9 della legge n. 108 del 1968*, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del *comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968* è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche

connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

## **Art. 9**

### *Lista regionale.*

1. La lista regionale, prevista dalla *legge n. 108 del 1968* così come modificata dalla *legge n. 43 del 1995*, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e *undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968*, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato *articolo 15 della legge n. 108 del 1968*.

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

## **Art. 10**

### *Modifiche alla legge n. 108 del 1968.*

1. Alla *legge n. 108 del 1968* vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";

b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";

c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

j) il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;"

k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente".

## **Art. 11**

*Modifiche alla legge n. 43 del 1995.*

1. Alla *legge n. 43 del 1995* vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";

b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;

c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;

d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;

e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;

f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";

g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;

h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;

i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 7

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";

k) l'articolo 8 è eliminato.

#### **Art. 12**

##### *Norme di prima attuazione.*

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968* e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

## Toscana

L.R. 13-5-2004 n. 25

modificata dalla L.R. 23/12/2004 n. 74  
recante:

**"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente  
della Giunta regionale".**

## **Epigrafe**

**Art. 1** - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

**Art. 2** - Composizione del Consiglio regionale.

**Art. 3** - Durata in carica.

**Art. 4** - Indizione delle elezioni.

**Art. 5** - Elettorato attivo.

**Art. 6** - Elettorato passivo.

**Art. 7** - Circoscrizioni elettorali.

**Art. 8** - Liste provinciali.

**Art. 9** - Gruppi di liste e coalizioni.

**Art. 10** - Limiti di candidatura.

**Art. 11** - Modalità di presentazione delle liste.

**Art. 12** - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.

**Art. 13** - Scheda elettorale.

**Art. 14** - Espressione del voto.

**Art. 15** - Elezione del Presidente della Giunta.

**Art. 16** - Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste.

**Art. 17** - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.

**Art. 18** - Soglia di accesso ai seggi.

**Art. 19** - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.

**Art. 20** - Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.

**Art. 21** - Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali.

**Art. 22** - Rappresentanza di tutti i territori provinciali.

**Art. 23** - Opzioni.

**Art. 24** - Surroga dei consiglieri regionali.

**Art. 25** - Norme di rinvio.

**Art. 26** - Decorrenza.

#### **Art. 1**

*Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

#### **Art. 2**

*Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è composto da 63 membri.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.

#### **Art. 3**

*Durata in carica.*

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 4**

*Indizione delle elezioni.*

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall'articolo 8, comma 3.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

#### **Art. 5**

*Elettorato attivo.*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

## **Art. 6**

### *Elettorato passivo.*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

## **Art. 7**

### *Circoscrizioni elettorali.*

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province.

## **Art. 8**

### *Liste provinciali.*

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.
4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere.
5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato regionale o i medesimi candidati regionali e sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

## **Art. 9**

### *Gruppi di liste e coalizioni.*

1. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
2. È definita coalizione di liste l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

## **Art. 10**

### *Limiti di candidatura.*

1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
2. Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati, ciascun genere deve essere rappresentato.
3. I candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
4. I candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

## **Art. 11**

### *Modalità di presentazione delle liste.*

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
  - a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
  - b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente.
2. Le liste provinciali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
  - a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
  - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
  - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;
  - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.
3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati regionali, e, distintamente, dei candidati circoscrizionali, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui è collegata, dei candidati regionali, e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati regionali e dei singoli candidati circoscrizionali, autenticata ai sensi del comma 4.

## **Art. 12**

### *Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.*

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. Ciascun candidato Presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b, al medesimo candidato Presidente.
6. I candidati Presidente della Giunta, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vicepresidente che intendono nominare, se eletti.
7. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

## **Art. 13**

### *Scheda elettorale.*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati <sup>(2)</sup>.
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.
4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso candidato Presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente sono collocati in posizione centrale.
5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.

---

(2) Comma così sostituito dall'*art. 16, L.R. 23 dicembre 2004, n. 74*. Il testo originario era così formulato: «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dal nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.»

## **Art. 14**

### *Espressione del voto.*

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

#### **Art. 15**

##### *Elezione del Presidente della Giunta.*

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

#### **Art. 16**

##### *Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste.*

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.

3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

#### **Art. 17**

##### *Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.*

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

#### **Art. 18**

##### *Soglia di accesso ai seggi.*

1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi nei seguenti casi:

a) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno all'1,5 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti complessivi;

b) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti complessivi.

## **Art. 19**

### *Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.*

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso dell'articolo 18 è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1 si procede come segue:
  - a) è innanzitutto assegnato un seggio a ciascun gruppo di liste;
  - b) per l'assegnazione degli altri seggi si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi ancora da attribuire dopo le operazioni di cui alla lettera a). I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 17, l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.
4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

## **Art. 20**

### *Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.*

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono eletti alla carica di consigliere regionale.
2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19, ai gruppi di liste ad essi collegati.

## **Art. 21**

### *Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali.*

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 e non già riservati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta eletti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati regionali e le rispettive liste provinciali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 e il seggio eventualmente riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletto il candidato regionale ovvero, se più di uno, sono eletti i candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire alle rispettive liste provinciali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.

5. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.

6. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o i candidati, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5, fatti salvi i casi di cui all'articolo 22.

## **Art. 22**

### *Rappresentanza di tutti i territori provinciali.*

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato, che precede nell'ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista provinciale che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

## **Art. 23**

### *Opzioni.*

1. Il candidato che risulti eletto in più liste provinciali deve optare per l'elezione in una determinata circoscrizione, con conseguente elezione, per le altre liste provinciali, del primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista.

2. Il candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che risulti eletto anche in una o più circoscrizioni provinciali può optare per l'uno o l'altro titolo di elezione. Nel caso che opti per l'elezione come candidato regionale, o nel caso che non esprima alcuna opzione, è eletto il primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati delle liste provinciali. Nel caso che opti per l'elezione in una circoscrizione provinciale, è eletto il candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale; in mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, è eletto il candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

## **Art. 24**

### *Surroga dei consiglieri regionali.*

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della stessa lista provinciale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Il candidato regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dal candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, il candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dal candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

3. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b). Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

4. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione. Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

## **Art. 25**

### *Norme di rinvio.*

1. Le ineleggibilità e le incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

2. Apposita normativa regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla disciplina:

a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;

b) dei casi di invalidità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore;

c) della convalida degli eletti;

d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.

## **Art. 26**

### *Decorrenza.*

1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale.

## Toscana

L.R. 17-12-2004 n. 70

modificata dalla L.R. 27/01/2005 n. 16  
recante:

**“Norme per la selezione dei candidati e delle candidate  
alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica  
di Presidente della Giunta regionale”.**

## **Epigrafe**

### Capo I - Norme generali

**Art. 1** - Oggetto e finalità.

**Art. 2** - Soggetti.

**Art. 3** - Elettorado attivo e passivo.

**Art. 4** - Albi degli elettori.

**Art. 5** - Candidature e definizione delle liste.

### Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

**Art. 6** - Indizione e svolgimento.

**Art. 7** - Registrazione.

**Art. 8** - Pubblicità.

**Art. 9** - Sezioni elettorali.

### Capo III - Operazioni elettorali

**Art. 10** - Scheda elettorale ed operazioni elettorali.

**Art. 11** - Espressione del voto.

**Art. 12** - Scrutinio.

**Art. 13** - Graduatorie dei candidati.

### Capo IV - Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

**Art. 14** - Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.

### Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale

**Art. 15** - Collegio regionale di garanzia elettorale.

### Capo VI - Disposizioni attuative

**Art. 16** - Regolamento.

**Art. 17** - Rimborsi ai comuni.

**Art. 18** - Trattamento dei dati.

**Art. 19** - Norma transitoria.

**Art. 20** - Disposizione finanziaria.

**Art. 21** - Entrata in vigore.

## Capo I - Norme generali

### Art. 1

*Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, di seguito denominate "elezioni primarie".
2. La presente legge intende favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali.

### Art. 2

*Soggetti.*

1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali ai sensi dell'*articolo 8 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25* (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) possono presentare alla Regione candidature per le elezioni primarie se sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dall'*articolo 11 della L.R. n. 25/2004* ed a condizione che siano presentate candidature in non meno di sei circoscrizioni elettorali.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 intendano presentare candidati alle elezioni primarie solo per la carica di Presidente della Giunta regionale, tali candidature sono sostenute da un numero di firme non inferiore a cinquemila e non superiore a settemila.
3. [Unitamente alla presentazione delle candidature ogni soggetto può comunicare la decisione di limitare l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 4; in difetto di tale comunicazione si applica l'articolo 3] <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

### Art. 3

*Elettorato attivo e passivo.*

1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sensi degli *articoli 5 e 6 della L.R. n. 25/2004*.

### Art. 4

*Albi degli elettori.*

- [1. Qualora i soggetti che presentino candidature per le elezioni primarie trasmettano la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3, il diritto di elettorato attivo è esercitato secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun soggetto che intende partecipare alle elezioni primarie forma albi degli elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.
3. Per l'esercizio del diritto di voto è necessaria l'iscrizione preventiva dell'elettore agli albi.
4. Non possono iscriversi ad un albo le persone che non godono di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 3.
5. Gli albi degli elettori sono circoscrizionali e regionali.

6. I soggetti che formano albi degli elettori sono tenuti a trasmetterne una copia agli uffici elettorali dei comuni e alla Regione entro otto giorni dalla tenuta delle consultazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento] <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

## **Art. 5**

### *Candidature e definizione delle liste.*

1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato.

2. Le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie sono formate da almeno due e non più di dieci candidati e sono presentate in ordine alternato di genere.

3. Nel caso in cui i candidati regionali siano due e i candidati alle elezioni primarie siano in numero pari è presentato un identico numero di candidati per ciascun genere; se i medesimi candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

4. Le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall'*articolo 8 della L.R. n. 25/2004*, aumentato di almeno un'unità; in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione.

5. Nelle liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie non possono essere presentati più dei due terzi di candidati dello stesso genere.

6. I candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono elencati in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al comma 5.

7. Per la Presidenza della Giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati.

8. Si applicano i seguenti limiti di candidatura:

a) per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in non più di tre circoscrizioni;

b) i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, in non più di due circoscrizioni;

c) i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

## **Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali**

## **Art. 6**

### *Indizione e svolgimento.*

1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.

2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indica il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione sulla base delle modalità stabilite per le elezioni regionali dall'*articolo 8, comma 3, della L.R. n. 25/2004* e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4; indica altresì l'orario di apertura delle sezioni elettorali.

3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica successiva al decreto di indizione.

4. Le elezioni primarie per la Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della Regione.

### **Art. 7** *Registrazione.*

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;

b) l'indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere, anche congiuntamente, tra le seguenti:

1) elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

2) elezioni primarie per la selezione dei candidati regionali;

3) elezioni primarie per la selezione dei candidati circoscrizionali;

c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto all'articolo 2, commi 1 e 2;

d) [una comunicazione relativa all'eventuale limitazione dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3] <sup>(4)</sup>;

e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

g) l'indicazione dei criteri con cui si intendono applicare i principi di un'equa rappresentanza di genere nella definizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali;

h) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro cinquemila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.

3. All'atto della registrazione i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.

---

(4) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

**Art. 8**  
*Pubblicità.*

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

**Art. 9**  
*Sezioni elettorali.*

1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.
2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
  - a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un'unica sezione elettorale;
  - b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;
  - c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;
  - d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.
3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'*articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).
4. Il comune nomina:
  - a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della *legge 8 marzo 1989, n. 95* (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*) da ultimo modificata dalla *legge 30 aprile 1999, n. 120*;
  - b) i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.
5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.
6. Il presidente della sezione elettorale, qualora si rendesse necessario ai fini di un più celere svolgimento delle operazioni elettorali, può nominare, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui al comma 4, lettera b) all'atto dell'insediamento della sezione elettorale.
7. Il presidente e gli altri membri della sezione elettorale di cui al comma 4, lettera a) e al comma 5, ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

## Capo III - Operazioni elettorali

### Art. 10

#### *Scheda elettorale ed operazioni elettorali.*

1. Mediante disciplina adottata con regolamento, la Regione può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo di postazioni informatiche, presso le sezioni elettorali di cui all'articolo 9, che consentano l'espressione del voto in modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali; altrimenti le operazioni elettorali sono disciplinate dagli articoli seguenti.

2. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla Regione secondo i modelli allegati al regolamento regionale <sup>(5)</sup>.

3. [Per ogni soggetto di cui all'articolo 2 è predisposta una scheda di colore diverso, secondo i modelli allegati al regolamento regionale] <sup>(6)</sup>.

4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali <sup>(7)</sup>.

5. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al *D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299* (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'*articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*).

6. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore <sup>(8)</sup>;

b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali <sup>(9)</sup>.

7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato <sup>(10)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(6) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Regione è distinta dalla scheda per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali».

(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) consegna, per ciascun tipo di elezioni primarie, una sola scheda relativa al soggetto politico indicato dall'elettore».

(9) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Regione o in quella delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e circoscrizionali».

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «7. Lo scrutatore: a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione; nel caso in cui il soggetto promotore delle primarie abbia trasmesso la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3 è verificata anche l'iscrizione dell'elettore al relativo albo;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore, il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato e il relativo soggetto politico».

## **Art. 11**

### *Espressione del voto.*

1. Il voto è espresso tracciando un segno sul candidato prescelto.
2. Per le elezioni primarie relative ai candidati circoscrizionali, ai candidati regionali e ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale, ciascun elettore vota un solo candidato.
3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore.

## **Art. 12**

### *Scrutinio.*

1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto <sup>(11)</sup>.

---

(11) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

## **Art. 13**

### *Graduatorie dei candidati.*

1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 15, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

## **Capo IV - Selezione dei candidati mediante albi degli elettori <sup>(12)</sup>**

## **Art. 14**

### *Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.*

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'*articolo 5 della L.R. n. 25/2004*.
2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, sono presentati alla Regione:
  - a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari,

rispettivamente, a quello previsto dall'*articolo 11 della L.R. n. 25/2004* ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;

b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.

3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.

4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali <sup>(13)</sup>.

(12) Il presente capo, comprendente unicamente l'art. 14, è stato così sostituito (unitamente al suddetto articolo) dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. La formulazione originaria della rubrica del presente capo era la seguente: «Modalità diverse di selezione dei candidati».

(13) Il capo IV, unitamente al presente articolo, è stato così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario del presente articolo era così formulato: «Art. 14. Modalità diverse di selezione dei candidati. 1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali secondo modalità diverse da quelle previste dai capi I, II e III della presente legge, possono presentare alla Regione, entro venti giorni dal decreto di indizione di cui all'articolo 6:

a) un elenco degli elettori aventi diritto al voto, che rispondano ai requisiti previsti dall'*articolo 5 della L.R. n. 25/2004*;

b) liste di candidati circoscrizionali o regionali o di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;

c) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, libero, uguale e segreto.

2. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione e il regolamento presentati e ne verifica la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro quarantotto ore, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro le successive ventiquattro ore, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro le successive ventiquattro ore, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

4. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e provvede alla costituzione di un'unica sezione elettorale speciale, su base regionale, o di almeno sei, e non più di dieci, sezioni elettorali speciali su base provinciale, a cui sono assegnati gli elettori di cui al comma 1, lettera a)».

## **Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale**

### **Art. 15**

#### *Collegio regionale di garanzia elettorale.*

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

### 3. Il Collegio di garanzia:

a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 13 e rende note le graduatorie definitive <sup>(14)</sup>;

b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che nella presentazione di dette candidature abbiano:

1) recepito integralmente le graduatorie definitive;

2) modificato le graduatorie ai fini esclusivi del rispetto delle quote di genere previste dalla *L.R. n. 25/2004*, e non peggiorando comunque la posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresentato;

3) modificato le graduatorie a seguito delle eventuali esclusioni di candidati conseguenti al verificarsi delle cause e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

---

(14) Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

## Capo VI - Disposizioni attuative

### Art. 16

#### *Regolamento* <sup>(15)</sup>.

1. Con regolamento sono stabilite:

a) [le modalità di formazione, gestione e trasmissione degli albi degli elettori] <sup>(16)</sup>;

b) le modalità di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 2 e 7;

c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 9;

d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3;

e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

f) [le modalità con le quali è resa l'informativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i trattamenti di dati di competenza della Regione, nonché i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell'ambito di tali trattamenti] <sup>(17)</sup>;

g) le fattispecie di nullità del voto;

h) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 7 e le relative modalità di verbalizzazione;

i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 13 nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 7;

m) le modalità tecniche per l'espressione del voto con mezzi elettronici di cui all'articolo 10, comma 1.

[15] Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 24 dicembre 2004, n. 75/R.*

[16] Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[17] Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

### **Art. 17**

#### *Rimborsi ai comuni.*

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.

### **Art. 18**

#### *Trattamento dei dati.*

[1. I trattamenti dei dati previsti dalla presente legge sono svolti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'*articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono svolti nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo] <sup>(18)</sup>.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

### **Art. 19**

#### *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) le firme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 sono ridotte alla metà;

b) il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

c) le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

d) i soggetti che intendono partecipare alle elezioni primarie presentano la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie.

### **Art. 20**

#### *Disposizione finanziaria.*

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2005 in euro 400.000,00 si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 840 "elezioni regionali".

### **Art. 21**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## **Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70**

**integrato e modificato dal DPGR 25 gennaio 2005 n. 17,** (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per :

- a) "legge" la l.r. 70/2004;
- b) "soggetti promotori" i soggetti politici che intendono partecipare alle elezioni primarie;
- c) "sezioni speciali" le sezioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni primarie.

### **Art. 3**

Articolo abrogato con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 4, comma 1, lettera a).

### **Art. 4 (Presentazione delle liste e delle candidature)**

1. I soggetti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie forniscono all'ufficio elettorale della Regione la documentazione richiesta dagli articoli 2, 5 e 7 della legge. In particolare presentano:

a) (*Lettera abrogata con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 4, comma 1, lettera b).*)

b) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;

c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto dalla legge, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;d) le dichiarazioni di accettazione della candidatura;

e) il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge;

f) la dichiarazioni relative a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), della legge;

g) l'attestazione del versamento della somma di cinquemila euro, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge; h) l'indicazione del rappresentante che il soggetto

promotore nomina presso l'ufficio elettorale della Regione, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli previsti nelle lettere d) e g), sono firmati dal rappresentante legale del soggetto promotore.

3. L'ufficio elettorale della Regione procede alle operazioni di registrazione previste dall'articolo 7 della legge e rilascia ricevuta ai soggetti che presentano la documentazione e la richiesta di partecipazione alle elezioni primarie.

#### **Art. 5**

##### ***(Costituzione e insediamento delle sezioni speciali)***

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i comuni provvedono all'individuazione delle sezioni speciali per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 della legge, e ne informano in via telematica l'ufficio elettorale della Regione.

2. I comuni che ritengono opportuno accorpate la propria sezione speciale a quella di comuni limitrofi, individuano una sede comune e ne informano la Regione.

3. La sezione è insediata il giorno stesso delle elezioni.

4. Il comune notifica la nomina a tutti i membri del seggio almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie.

5. Il comune nomina, per ogni sezione speciale, su indicazione dei soggetti promotori, due rappresentanti per ciascuna lista, che possono presenziare alle operazioni nelle sezioni speciali, prendere visione degli atti e inserire osservazioni a verbale; la nomina è comunicata senza formalità.

6. Nel caso di presentazione di più elenchi per la nomina di scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il presidente di sezione che intende procedere alla nomina attinge in modo equilibrato dai vari elenchi.

7. I comuni provvedono alla costituzione della sezione speciale, fornendo ad ogni sede tre cabine elettorali, un'urna per ciascun tipo di elezioni primarie previste (2), e il materiale di cancelleria necessario.

#### **Art. 6**

##### ***(Liste elettorali)***

1. Le liste elettorali sono aggiornate all'ultima revisione semestrale e sono comprensive degli elettori che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. Nel caso in cui sia prevista in un comune una sola sezione speciale, il comune provvede a consegnare al presidente, all'atto dell'insediamento del seggio, le liste elettorali di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali.

3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni speciali, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le sezioni elettorali ordinarie e consegnano al presidente, all'atto dell'insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni elettorali ordinarie che sono state unificate in quella determinata sezione speciale.

#### **Art. 7**

##### ***(Schede elettorali)***

1. La Regione predispone e stampa le schede elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge, e le consegna ai comuni in tempo utile rispetto all'insediamento delle sezioni speciali.

2. (1) I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (Allegati A, B e C).

3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione speciale al momento della consegna all'elettore.

**Art. 8**  
**(Operazioni elettorali)**

1. Lo scrutatore registra l'avvenuto esercizio del voto nell'apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell'articolo 10 comma 7 lettera b) della legge. Al termine delle operazioni la lista è sigillata in un plico chiuso. (3)
2. (4) Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali.
3. Il segretario verbalizza, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio.
4. I presidenti di sezione comunicano telefonicamente agli uffici elettorali dei comuni i dati e i risultati dello scrutinio e provvedono a inviare immediatamente i verbali completi delle operazioni. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all'ufficio elettorale della Regione gli estratti dei verbali di tutte le sezioni tramite fax o consegna a mano.
5. Un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è inviato senza ritardo all'ufficio elettorale della Regione.

**Art. 9**  
**(Trattamento dei dati)**

1. (5) Nelle sedi delle sezioni speciali è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati.
2. (5) Le tabelle, allegati D ed E al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del d.lgs. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Toscana.
3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V del d.lgs. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, Allegato B) al predetto decreto legislativo.
4. (5) I plichi sigillati di cui all'articolo 8, comma 1, sono consegnati all'ufficio elettorale del comune che, decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.
5. (8)

**Art. 10**  
**(Cause di nullità del voto)**

1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza.
2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell'elettore.
3. Ai presidenti di sezione spetta il compito di valutare se l'intenzione di voto, da parte dell'elettore, risulti chiaramente espressa. Nei casi dubbi spetta al presidente di sezione la decisione definitiva circa l'attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità.

**Art. 11**  
**(Collegio regionale di garanzia elettorale)**

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio elettorale della Regione e messa a disposizione in tempo utile alla decisione.

2. I ricorsi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge sono presentati al Collegio regionale di garanzia elettorale a mano ovvero tramite fax il cui numero è indicato nel decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie di cui al comma 1.

3. Le decisioni dei ricorsi sono pubblicate per intero sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 12**  
***(Versamento della cauzione)***

1. La cauzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge è versata, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente indicato dalla Regione in calce al decreto di indizione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge.

2. All'atto della registrazione, il soggetto proponente indica le coordinate bancarie per l'eventuale restituzione della cifra versata a seguito delle deliberazioni del Collegio regionale di garanzia elettorale.

**Art. 13**  
***(Modulistica degli atti)***

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale della Regione approva con proprio decreto la modulistica degli atti, delle dichiarazioni e dei verbali inerenti i procedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'ufficio elettorale della Regione predispone altresì l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali.

**Art. 14<sup>(9)</sup>**

**Art. 15**  
***(Entrata in vigore)***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

**NOTE**

- 
- (1) Comma così sostituito con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 1.
  - (2) Parole soppresse con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 1 bis.
  - (3) Parole aggiunte con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 2, comma 1.
  - (4) Comma così sostituito con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 2, comma 2.
  - (5) Comma così sostituito con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 3.
  - (6) Articolo abrogato con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 4, comma 1, lettera a).
  - (7) Lettera abrogata con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 4, comma 1, lettera b).
  - (8) Comma abrogato con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 4, comma 1, lettera c).
  - (9) Articolo abrogato con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 4, comma 1, lettera d).
  - (10) Allegato così sostituito con DPGR 27.1.2005 n. 17/R, art. 5.

***L. 17 febbraio 1968, n. 108***

e successive modifiche e integrazioni  
recante:

**“Norme per la elezione dei Consigli regionali  
delle regioni a statuto normale”**

## **Epigrafe**

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

1. *Norme generali.*
2. *Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.*
3. *Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.*

### TITOLO II

#### Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

4. *Elettorato attivo e passivo.*
5. *Cause di ineleggibilità.*
6. *Cause di incompatibilità.*
7. *Cause di decadenza.*

### TITOLO III

#### Procedimento elettorale

8. *Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.*
9. *Liste di candidati.*
10. *Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.*
11. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*
12. *Norme speciali per gli elettori.*
13. *Voto di preferenza.*
14. *Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.*
15. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.*
16. *Surrogazioni.*
- 16-bis. *Supplenza.*

### TITOLO IV

#### Convalida degli eletti e contenzioso

17. *Convalida degli eletti.*
18. *Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.*
19. *Ricorsi.*

### TITOLO V

#### Disposizioni finali

20. *Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.*
21. *Spese.*

## TITOLO VI

Disposizioni transitorie

**22.** *Attuazione delle prime elezioni regionali.*

**23.** *Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.*

**24.** *Norme in materia di ineleggibilità.*

**25.** *Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.*

**26.** *Spese per la prima elezione dei consigli regionali.*

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Norme generali.**

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

#### **Art. 2 Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.**

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

### **Art. 3**

#### **Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.**

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

## **TITOLO II**

### **Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità**

#### **Art. 4**

##### **Elettorato attivo e passivo.**

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

2. (comma abrogato dalla legge 23/04/1981 n. 154)

#### **Art. 5**

##### **Cause di ineleggibilità.**

(articolo abrogato dalla legge 23/04/1981 n. 154 )

#### **Art. 6**

##### **Cause di incompatibilità.**

(articolo abrogato dalla legge 23/04/1981 n. 154 )

**Art. 7**  
**Cause di decadenza.**

(articolo abrogato dalla legge 23/04/1981 n. 154 )

**TITOLO III**

**Procedimento elettorale**

**Art. 8**  
**Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.**

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

**Art. 9**  
**Liste di candidati.**

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine prorogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

## **Art. 10**

### **Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un

numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

## **Art. 11**

### **Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.**

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

### **Art. 12** **Norme speciali per gli elettori.**

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

### **Art. 13** **Voto di preferenza.**

L'elettore può manifestare una sola preferenza.

### **Art. 14** **Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.**

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltrò.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

### **Art. 15** **Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

## **Art. 16** **Surrogazioni.**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista

regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### **Art. 16-bis Supplenza.**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

### **TITOLO IV Convalida degli eletti e contenzioso**

#### **Art. 17 Convalida degli eletti.**

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

#### **Art. 18 Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.**

(articolo abrogato dalla legge 23/04/1981 n. 154 )

**Art. 19**  
**Ricorsi.**

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

**TITOLO V**

**Disposizioni finali**

**Art. 20.**

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

**Art. 21**  
**Spese.**

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

**TITOLO VI**

**Disposizioni transitorie**

**Art. 22**  
**Attuazione delle prime elezioni regionali.**

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663 .

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

**Art. 23**  
**Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.**

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

**Art. 24**  
**Norme in materia di ineleggibilità.**

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

## **Art. 25**

### **Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.**

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

## **Art. 26**

### **Spese per la prima elezione dei consigli regionali.**

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Allegato A Omissis

Allegato B Omissis

## **L. 23 aprile 1981 n. 154**

recante:

**“norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, (provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.”)<sup>(1)</sup>**

(1) Le parti della legge riferite ai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali sono state abrogate dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

## Articolo 1

Sono eleggibili a consigliere regionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

## Articolo 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione per i rispettivi consigli;
- 8) (comma abrogato)
- 9) (comma abrogato)
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio azienda dipendente dalla regione.
- 12) i consiglieri regionali in carica rispettivamente in altra regione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 8) , 9) , 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativi non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. (2)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni a aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974 n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

(2). La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

### **Articolo 3**

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

### **Articolo 4**

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte

costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

La carica di consigliere regionale è altresì incompatibile rispettivamente con quella di consigliere regionale di altra regione.

## **Articolo 5**

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

## **Articolo 6**

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

## **Articolo 7**

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista a momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

#### **Articolo 8**

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 9**

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 10**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
- 2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- 3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;
- 4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
- 5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9) , del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
- 8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

#### **Articolo 11**

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

#### **Articolo 12**

(Omissis) (1)

(1) La disposizione ha cessato di avere vigore.

#### **Articolo 13**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

***Legge 23 febbraio 1995, n. 43\****

recante:

**“Nuove norme per la elezione dei consigli  
delle regioni a statuto ordinario”**

\*La regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, e la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni.

## Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

---

### Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. <sup>(1)</sup>

7. <sup>(2)</sup>

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. <sup>(3)</sup>

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. <sup>(4)</sup>

---

<sup>1</sup>La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 6 che recitava: «*In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.*».

<sup>2</sup>Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

<sup>3</sup>Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108

4 Il comma disciplinava i termini di presentazione delle liste dei candidati limitatamente alle elezioni regionali del 1995.

## Articolo 2

I. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e

può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

### **Articolo 3**

(5)

### **Articolo 4**

(6)

---

(5) L'articolo ha modificato gli art. 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(6) Il comma dell'articolo disciplinava le elezioni provinciali e comunali del 1995; il comma 2 è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della L. 30 aprile 1999, n. 120.

### **Articolo 5**

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste io

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

## **Articolo 6**

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.<sup>(7)</sup>

---

<sup>(7)</sup> Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

## **Articolo 7**

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

## **Articolo 8**

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

## **Articolo 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.